

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 36/12/2012**

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso notificato il 30 dicembre 2010, Da. Ar. Be., titolare dell'impresa individuale Impex, ha impugnato l'avviso d'accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo, con il quale, in forza delle risultanze del processo verbale di constatazione del 28 maggio 2003 della Guardia di Finanza, compagnia di Lecco, sono stati recuperati a tassazione, ai sensi dell'art. 54 della Legge IVA, i costi relativi ad operazioni inesistenti per i quali è maturata l'imposta predetta, indebitamente detratta dal contribuente fino alla concorrenza di Euro 160.091,82.=.

Con l'atto introduttivo del giudizio, il contribuente ha contestato la pretesa erariale, affermando: che l'IVA relativa all'anno d'imposta 2001 recuperata a tassazione non è stata da lui in effetti mai compensata con i suoi debiti fiscali; che l'utilizzo di fatture false è ipotesi che non ha trovato alcun riscontro probatorio; che l'azione d'accertamento è nella fattispecie inammissibile, sia perché introdotta oltre il termine di decadenza voluto dalla legge, sia, comunque, perché nella fattispecie non è applicabile la previsione della Legge n. 223/2006 (la segnalazione all'Autorità Penale ex art. 331 c.p.p.): Legge che, a dire del ricorrente, è comunque costituzionalmente illegittima; che, in ogni caso, l'azione d'accertamento in discussione si palesa affatto infondata giacché il contribuente si è avvalso della facoltà di aderire al cosiddetto condono tombale.

Per queste ragioni, il Be. ha chiesto la dichiarazione d'illegittimità dell'atto impugnato e il suo conseguente annullamento.

Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione Finanziaria ha contestato partitamente i motivi di ricorso, precisando che in base agli accertamenti della Guardia di Finanza è stata ritualmente comunicata la notizia dei reati tributari imputabili al ricorrente; e che l'adesione al condono tombale produce il solo effetto transattivo sui suoi debiti verso l'Erario ma non anche sui crediti risultanti dalle dichiarazioni di legge. L'Ufficio ha dunque domandato la reiezione del ricorso.

La Commissione, decidendo sull'istanza del Be. ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992, ha ritenuto che non sussistessero i requisiti voluti dalla legge per disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Così sommariamente ricostruito l'iter del presente giudizio e le rispettive allegazioni delle parti deve essere pertanto respinto. Valgono, a sostegno di questa decisione, le concorrenti ragioni che seguono.

Va preliminarmente ricordato che la Corte Costituzionale ha confermato, con la sentenza n. 247 del 20/25 luglio 2011, la legittimità della disposizione (il D.Lgs. n. 223/2006) che prevede il raddoppio dei termini per la decadenza dell'azione accertatrice in presenza di un reato tributario: e ciò anche se la contestazione della violazione penale è stata effettuata quando i termini ordinari di accertamento sono già scaduti. Nella fattispecie, poi, l'Ufficio, con l'atto di costituzione in giudizio, ha depositato l'avvenuta comunicazione della notizia di reato alla competente Procura della Repubblica, precisando altresì i motivi per i quali essa è stata inoltrata.

Questa Commissione è stata dunque messa nella condizione di riscontrare ed appurare che si sono verificati i presupposti di legge per la notifica dell'avviso d'accertamento in discussione al contribuente al di fuori del termine decadenziale ordinario.

Sempre in via preliminare, va poi osservato che costituisce ormai principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'Ufficio ha il potere, anche in presenza di un condono fiscale, di accertare a carico del contribuente l'inesistenza dei crediti da questi chiesti a rimborso: e ciò perché il condono elide, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente vanta nei confronti del fisco, che restano pertanto soggetti all'eventuale contestazione da parte degli Uffici Tributarî.

Ciò premesso, il Collegio osserva che l'Amministrazione Finanziaria ha fornito nel presente giudizio la prova della fondatezza della sua pretesa.

E ciò ha fatto, in primo luogo, depositando il quadro della dichiarazione IVA per l'anno 2002 dal quale emerge che il contribuente ha utilizzato la somma di Euro 161.667,00.= risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente.

E poi dimostrando che il credito utilizzato dal Be. in compensazione di debiti per altre imposte nel corso del citato anno 2002 è riconducibile a fatture false, <emesse> da due fornitori della sua impresa individuale.

Il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza prodotto agli atti dall'Amministrazione Finanziaria depone invero inequivocabilmente nel senso predetto, perché le due fornitrici dell'impresa ricorrente (la Euro pallets e la New Look) si sono palesate non operative e prive di una struttura economica, nonché oggettivamente inesistenti per il fisco (la Euro pallets non risulta neppure iscritta nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria).

Ma a parte le dettagliate risultanze del richiamato processo verbale (che illuminano inequivocabilmente sull'assoluta fittizietà delle fatture emesse dai due citati fornitori dell'impresa ricorrente), il Collegio osserva che la legittimità e la fondatezza della pretesa erariale conseguono anche dal fatto che il Be. ha ommesso di contestare nel merito il fatto costitutivo dell'avviso da lui impugnato, essendosi limitato, come s'è detto, a formulare solo eccezioni in diritto nei confronti dell'avviso dell'Ufficio.

Il quale deve, per le ragioni sopra esposte, essere dichiarato legittimo.

Le spese del presente processo seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Condanna il contribuente a rifondere all'Amministrazione Finanziaria le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 800,00.=.